



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 32 /09

Roma, 15/05/2009

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO  
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

Oggetto: Consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

In vista delle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno prossimo, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, trovando ivi applicazione la legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con d. P. R. 2 aprile 2003, n. 104.

## **1) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori**

Com'è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 459/01.

Preliminarmente, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, questo Ministero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita ) ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

Successivamente alla predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, questa Direzione Centrale ha provveduto ( analogamente a quanto già fatto in vista delle elezioni europee per il diverso elenco elettori residenti in U.E. che è già stato oggetto di verifica comunale, vedi circolare miai tse n.17/09 ) alla formazione dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto per i referendum, già trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, dello stesso regolamento.

Da tale elenco sono **escluse**:

- le posizioni dei minorenni al 21 giugno p.v.;
- i nominativi di quanti risultano privi del diritto di elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali, in base alle comunicazioni trasmesse in via informatica dai Comuni a questo Ministero entro lo scorso 16 marzo;
- le posizioni di elettori italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, cancellati in vista delle elezioni europee su segnalazioni comunali pervenute a questa Direzione Centrale entro il 9 maggio u.s.;
- le posizioni cancellate poiché i relativi nominativi, sulla base di comunicazioni pervenute a questo Dicastero da parte del Ministero degli Affari Esteri, risultano corrispondere a persone decedute, rimpatriate o che hanno perso la cittadinanza italiana;
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02.

Come indicato nella citata circolare n. 17/09 del 20 aprile u.s., **non** sono state, invece, registrate da questa Direzione Centrale:

- le variazioni comunicate dai comuni in occasione delle elezioni europee concernenti iscrizioni o variazioni di indirizzo all'estero e/o di comune di iscrizione Aire che devono essere inoltrate alla competente autorità consolare;
- le cancellazioni trasmesse dai comuni dopo il 9 maggio u.s.



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Sono stati, invece, **inseriti** in detto elenco provvisorio i cittadini nati nel periodo 1/1/1991-21/6/1991 pur trattandosi di posizioni risultanti nell'AIRE centrale come "non iscritti nelle liste elettorali" (cod. "00").

L'elenco definitivo degli elettori (diviso per ripartizione, stato ed ufficio consolare) dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte di appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).

## **2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei Comuni**

Ai fini del doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in occasione dei referendum (opportunamente separato dall'elenco degli elettori residenti in Stati senza intesa, che, come è noto, **non** possono votare per corrispondenza) è disponibile per le Prefetture-UTG. sulla intranet del Dipartimento Affari Interni e Territoriali, all'indirizzo <http://intradait.interno.it>, nella sezione "AIRE" - Area riservata Prefetture - UTG.

Per accedere all'Area Riservata Aire è necessario digitare le credenziali di accesso già fornite a ciascuna Prefettura-UTG (ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione contattare il Call center AIRE al numero verde 800251155).

Selezionando, quindi, il menu "Archivi elettori referendum 2009", si accede all'elenco elettori Referendum 2009 suddiviso, per comune di competenza, nell'ambito provinciale.

Oltre al citato elenco elettori sono disponibili:

- l'elenco degli Stati senza intesa ( art.19, commi 3 e 4, legge n.459/01);
- l'eventuale elenco, per ogni comune, degli elettori italiani residenti negli Stati senza intesa;
- l'eventuale elenco, per ogni comune, delle posizioni escluse con la relativa motivazione.

Gli elenchi sono disponibili in formato txt (con relativo tracciato record) e in formato stampa (laddove il numero degli elettori sia inferiore a 50). Per la corretta gestione dei singoli elenchi, si raccomanda di leggere la nota operativa presente nella medesima sezione della intranet.



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Affinché i Comuni possano adempiere tempestivamente alle presenti direttive, i citati elenchi saranno trasmessi da questa Direzione Centrale anche direttamente ai Comuni stessi, attraverso il sistema bidirezionale del programma AnagAire.

Per eventuali informazioni di natura **esclusivamente tecnica** i Comuni potranno contattare l'Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali di questa Direzione Centrale al succitato numero verde (800251155).

Per problematiche di natura **amministrativa**, si potranno contattare gli uffici elettorali di codeste Prefetture-UTG, che, ove necessario, si rivolgeranno alla scrivente Direzione Centrale.

Si ribadisce l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco che – per qualunque motivo – hanno perso il diritto di voto o che risultino decedute o rimpatriate.

Tali cancellazioni dovranno essere segnalate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere inviati plichi elettorali con le schede a persone che non godono del diritto di voto, ferma restando ovviamente la necessità di aggiornare informaticamente la “posizione elettore” nell'apposito campo del programma “AnagAire”.

Le SS.LL. dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei Comuni sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003; tale disposizione stabilisce che tutti i cittadini residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati - tramite fax o posta elettronica – dal Comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Con le predette segnalazioni, per ogni posizione dovranno essere comunicati i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento ovvero nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, Ufficio consolare, Comune di iscrizione Aire. E' fondamentale per garantire il diritto di voto che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano trasmesse quanto prima al fine di consentire agli Uffici consolari l'invio tempestivo agli elettori dei plichi elettorali con le schede, onde consentire il “ritorno” postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio.



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Si rileva, infine, la necessità che le cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 25° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro il 27 maggio 2009, affinché possano essere segnalate dal Comune stesso non oltre il giorno successivo al competente Ufficio consolare, al fine di evitare l'invio, agli elettori deceduti, del plico elettorale contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 223/67, con riferimento alle cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Tutte le suddette comunicazioni (iscrizioni e cancellazioni) dovranno essere inviate via fax o per posta elettronica agli Uffici consolari di competenza i cui numeri e indirizzi e-mail – costantemente aggiornati – sono presenti sul sito del Ministero Affari esteri [www.esteri.it](http://www.esteri.it) (per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero> Rappresentanze > Ambasciate Uffici consolari e Uffici di Promozione).

Tali numeri e indirizzi e-mail degli Uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del regolamento. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta dell'Ufficio consolare, il Comune invii, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo.

Deve segnalarsi che la tempestività dei Comuni nell'adempire a tale delicata incombenza risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un Comune all'Aire di un diverso Comune non dovranno in ogni caso essere comunicate agli Uffici consolari, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco degli elettori all'estero per i referendum.

### **3) Optanti**

Si segnala, altresì, che questa Direzione Centrale provvederà a comunicare i nominativi degli elettori della circoscrizione Estero che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, non appena pervenute le relative informazioni dagli Uffici consolari.

Successivamente, a tali elettori optanti i comuni invieranno, con la necessaria tempestività, lo specifico modello di cartolina-avviso (mod. n. 6 Ref.), che sarà diverso da quello previsto per gli elettori residenti in Stati senza intesa (mod. n. 6 bis Ref.).



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al Comune di ultima residenza in Italia per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto presso il proprio Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del Testo Unico in materia di elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Diversamente, gli elettori residenti all'estero in Stato con intesa, che non abbiano esercitato tempestivamente l'opzione per il voto in Italia, faranno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per le consultazioni referendarie si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al Comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia per i referendum, tale richiesta non potrà essere accolta, al fine di evitare rischi di doppio voto.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Sindaci, Segretari Comunali, Ufficiali Elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e vigilando sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e adempimento.

BI/OR

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Paolo Guglielma)